

Per aggiornare il tuo Codice PUNTA e LEGGI



519/2

Codice del Nuovo Processo Tributario

**Aggiornamento 28 febbraio 2023
e il tuo Codice è aggiornato.**

• Aggiornamento al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (§2)

4bis. Competenza del giudice monocratico. — 1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a **5.000 euro**. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile **(1)**.

2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.

(1) Comma così modificato dall'art. 40, co. 2, d.l. 24-2-2023, n. 13 *in corso di conversione* a decorrere dal 25-2-2023. La modifica trova applicazione – ai sensi del medesimo comma – ai **ricorsi notificati a decorrere dall' 1-7-2023**. Per i ricorsi notificati in data antecedente vige la precedente formulazione che si riporta: " **1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.**".

• Aggiornamenti alla L. 30 agosto 2022, n. 130 (§3)

1. *Disposizioni in materia di giustizia tributaria.* — 1-6. (*Omissis*).

7. **Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello**, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo (1).

8-15. (*Omissis*).

(1) Comma così modificato dall'art. 40, co. 1, lett. a), d.l. 24-2-2023, n. 13 *in corso di conversione* a decorrere dal 25-2-2023.

8. *Disposizioni transitorie e finali.* — 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028 (1). Fino al 31 dicembre 2027 (1), i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2024 (1) qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2023 (1), ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2024 (1);

b) il 1° gennaio 2025 (1) qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2024 (1), ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2025 (1);

c) il 1° gennaio 2026 (1) qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2025 (1), ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2026 (1);

d) il 1° gennaio 2027 (1) qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2026 (1), ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2027 (1).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *q)* e *r)*, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *g)* e *h)*, si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente e al presidente di sezione delle corti di giustizia tributaria e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, **entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023.** Nell'ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7. Ai fini di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento (2).

6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: «di ammontare non inferiore a venti milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro».

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.

(1) I termini del presente comma sono stati così modificati in conseguenza del disposto dell'art. 3, co. 6, d.l. 29-12-2022, n. 198, **conv. in l. 24-2-2023, n. 14**, che ha prorogato di un anno i termini precedentemente indicati.

(2) Comma così modificato dall'art. 40, co. 1, lett. *b)*, d.l. 24-2-2023, n. 13 *in corso di conversione* a decorrere dal 25-2-2023.

• Aggiornamenti alle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (§64)

196quater. *Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti.* — Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte **del pubblico ministero**, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche (1).

Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche (2).

Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.

(1) Comma così modificato dall'art. 35, co. 3, lett. a), d.l. 24-2-2023, n. 13 *in corso di conversione* a decorrere dal 25-2-2023. Ai sensi del co. 4 del medesimo articolo, salvo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, secondo periodo, del d.lgs. 10-10-2022, n. 149 – riportato al §65 –, le modifiche hanno effetto a decorrere dall'**1-1-2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data.**

(2) Comma così sostituito dall'art. 35, co. 3, lett. b), d.l. 24-2-2023, n. 13 *in corso di conversione* a decorrere dal 25-2-2023. Ai sensi del co. 4 del medesimo articolo, salvo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, secondo periodo, del d.lgs. 10-10-2022, n. 149 – riportato al §65 –, la sostituzione ha effetto a decorrere dall'**1-1-2023 e opera anche per i procedimenti già pendenti a quella data.**

• Aggiornamenti alla L. 29 dicembre 2022, n. 197 (§62)

1. Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali. –

205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. **I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15ter, 15quater e 15quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici (1).**

206. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a **204**, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (2).

213. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a **204**, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 3bis, co. 1, lett. a), D.L. 29-12-2022, n. 198, conv. con modif. in L. 24-2-2023, n. 14 a decorrere dal 28-2-2023.

(2) Comma così modificato dall'art. 3bis, co. 1, lett. b), D.L. 29-12-2022, n. 198, conv. con modif. in L. 24-2-2023, n. 14 a decorrere dal 28-2-2023.

• **Nuove disposizioni** in materia di giustizia tributaria

D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (G.U. 24-2-2023, n. 47) *in corso di conversione*. – Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (*Stralcio*)

Titolo II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione - Milestone M1C1-60

Capo VII

40. Disposizioni in materia di giustizia tributaria. 3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 291 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 luglio 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1.

4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al comma 3 mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al comma 11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare, entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti, nonché dell'assenza di provvedimento di diniego.